



# COMUNE DI ESPERIA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

C.F. 81000170605 – P.IVA 01804500609 - Viale Vittorio Veneto, 5 - 03045 Esperia (FR)

☎ 0776.937612/3 – fax 0776.937544

E mail: [comune.esperia@tin.it](mailto:comune.esperia@tin.it) -E mail Protocollo: [comune.esperia.prot@virgilio.it](mailto:comune.esperia.prot@virgilio.it) –pec [comune.esperia@anutel.it](mailto:comune.esperia@anutel.it)

Sito Web: [www.comune.esperia.fr.it](http://www.comune.esperia.fr.it)

ALBO 108

UFFICIO TECNICO SETTORE MANUTENTIVO – URBANISTICA – LL.PP

Prot. n. 1011

Esperia,

02 FEB. 2021

Spett. Impresa

## DISCIPLINARE DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI “TAGLIO, ESBOSCO, CARICO, TRASPORTO ALLA PRIMA STRADA CARRABILE E PESA DI LEGNA DA ARDERE DA DESTINARE AD USO CIVICO DI LEGNATICO, RITRAIBILE DAL BOSCO CEDUO INDIVIDUATO CON I LOTTI BOSCHIVI N. 1/2019 (LOCALITÀ MONTE CALVO – PGAF UDC 84/a) N. 3/2019 (LOCALITÀ MASSERIA PALAZZO – PGAF UDC 198/a) DEL PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60, DEL D.LGS. N. 50/2016 - Categoria OG13 - LOTTO “A”

– Importo lavori a quintale a base d’asta.....Euro	5,68
(importo totale presunto Euro 5,68 x q.li 9.863,03).....Euro	56.022,01
– Oneri sicurezza a quintale .....	Euro 0,12
(importo totale presunto Euro 0.12 x q.li 9.863,03).....Euro	1.183,56

Determina a Contrarre numero 44 del 01/02/2021

- CODICE CIG: 8609924E0A - CODICE CUP: I67G20000070004

### 1. Stazione Appaltante

Comune di Esperia (FR) – Ufficio tecnico – Viale Vittorio Veneto,5 - Indirizzo internet: [www.comune.esperia.fr.it](http://www.comune.esperia.fr.it) - Telefono: 0776/937612/3 - Posta mail certificata: [comune.esperia@anutel.it](mailto:comune.esperia@anutel.it) - RUP: Dott.ssa Antonietta Macera.

### 2. Oggetto della gara.

La presente procedura ha l’obiettivo di individuare l’operatore economico per la realizzazione dei lavori di “di taglio, esbosco, carico, trasporto alla prima strada carrabile e pesa di legna da ardere da destinare ad uso civico di legnatico, ritraibile dal bosco ceduo individuato con i lotti boschivi n. 1/2019 (località monte calvo – Pgfaf udc 84/a) n. 3/2019 (località masseria palazzo – Pgfaf udc

198/a) del piano di assestamento forestale”

### **3. Valore dell'appalto.**

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta del lotto "A" è pari a € 5,80/quintale di cui € 0,12/quintale per oneri sulla sicurezza - non soggetto a ribasso).

Nello specifico:

importo presunto a base d'asta	(€ 5,68 x q.li 9.863,03)=	€ 56.022,01
importo presunto oneri sicurezza	(€ 0,12 x q.li 9.863,03)=	€ 1.183,56
importo totale complessivo presunto	=	€ 57.205,57

per la determinazione della quantità di materiale legnoso ritraibile dai lotti in oggetto si fa esplicito riferimento ai capitolati d'oneri di ogni singolo lotto.

### **4. Criteri di aggiudicazione.**

1. La gara verrà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del bando di gara, valutabile in base ai seguenti elementi più dettagliatamente indicati nel successivo articolo 20:
2. Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché giudicata congrua e conveniente.
3. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la Ditta aggiudicataria; diventerà vincolante per l'Amministrazione Comunale solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **5. Soggetti ammessi alla gara.**

1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
  - operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, c. 2 del D. Lgs n. 50/2016;
  - operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.45 c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
  - gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi dell'art. 45 del codice.

2. Ai consorzi, raggruppamenti e GEIE si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47, 48 del D.Lgs. 50/2016.
3. Si specifica che in applicazione dell'art. 47 c. 2 del codice, i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.
4. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, del codice sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.
5. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi è obbligo specificare nell'offerta le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (art. 48 c. 4).
6. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. (art. 48 c. 9).
7. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 47 del codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. (art. 48 c. 9).
8. È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art 48 del codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. (art. 48 c. 7 bis).

## **6. Requisiti di ordine generale**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1. Le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.lgs. n. 50/2016. In particolare: costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Non si dà luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto il trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del

danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2. Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

3. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettere e) ed f) della Legge 190/2012 ss.mm.ii., qualora sussistano relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione; nonché vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell'Amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara:

- gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 non in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);

- i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in

qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

## **7. Requisiti di capacità tecnica**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere

- A. Certificato da cui risulti l'iscrizione della ditta concorrente, come ditta boschiva, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara. Nel caso si tratta di società regolarmente costituita, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera di Commercio stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale e da cui risulta che a carico della ditta non figurano in corso procedure di fallimento di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperta in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;
- B. Certificato rilasciato dal Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Lazio o da uffici di altre regioni, di data non anteriore a sei mesi a quello della gara attestante l'iscrizione della ditta all'albo Regionale delle ditte boschive o, per le regioni sprovviste di albo, un certificato attestante l'idoneità a condurre lavorazioni in bosco per un importo uguale o superiore a quello totale presunto ricavabile dall'espletamento del servizio;

in sostituzione dei certificati previsti ai punti A e B, il concorrente può allegare all'offerta copie conformi agli originali ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 oppure una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del richiamato D.P.R. 445/2000 attestante le condizioni dei due certificati.

Gli operatori economici possono dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica mediante:

- (caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA): attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 D.lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- (nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA): i requisiti di cui all'articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all'articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata alla tabella dei lavori sopra riportata:
  - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera d'invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare:

1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione della lettera d'invito, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); i lavori devono appartenere alla natura indicata al punto 3.3. del bando di gara; in alternativa, per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all'Unione Europea, certificati attestanti l'iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del

paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia;

2) da un elenco dei lavori, appartenenti alla natura indicata al punto 3.3. del bando di gara, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data di spedizione della lettera d'invito, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite l'elenco di cui al punto 1) l'esecuzione diretta di lavori della natura indicata al punto 3.3. della lettera d'invito;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d'invito:

1) da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, artt. 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data di spedizione della lettera d'invito alla gara, attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data di spedizione della lettera d'invito, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo complessivo a base di gara;

c) adeguata attrezzatura tecnica;

1) dichiarazione che indichi l'attrezzatura posseduta, o disponibile.

I documenti sono redatti nelle forme di cui al DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i

Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale ivi prevista, l'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).

## **8. Cause di esclusione**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E', altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45 c. 2 lett b) e c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale ANAC ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) → servizi → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, l'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE" da allegare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta.

E' prevista, a pena di esclusione, l'accettazione del patto di integrità/protocollo di legalità di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 16/01/2018.

Costituisce, altresì, causa di esclusione:

- a) Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (legge 6 novembre 2012, n.190) e del PTPC 2018-2020 dell'Ente, approvato con D.G.C. n. 10 del 16/01/2018, e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- b) la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali ai sensi ai sensi dell'art. 95 c. 10 e art. 97 c. 5 lett. c) nella formulazione dell'offerta;

### **9. Luogo di esecuzione.**

Comune di Esperia(FR) località "Monte Lago" e "Masseria Palazzo".

### **10. Documentazione.**

La documentazione inerente il presente bando è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Esperia (FR) nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti <<"TAGLIO, ESBOSCO, CARICO, TRASPORTO ALLA PRIMA STRADA CARRABILE E PESA DI LEGNA DA ARDERE DA DESTINARE AD USO CIVICO DI LEGNATICO, RITRAIBILE DAL BOSCO CEDUO INDIVIDUATO CON I LOTTI BOSCHIVI N. 1/2019 (LOCALITÀ MONTE CALVO – PGAF UDC 84/a) N. 3/2019 (LOCALITÀ MASSERIA PALAZZO – PGAF UDC 198/a) DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE">>. **LOTTO A**

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente i predetti siti internet.

### **11. Procedura di gara.**

Procedura aperta, con modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso percentuale.

### **12. Definizioni utili per la procedura telematica – glossario.**

Si riporta di seguito il significato dei principali termini presenti nei successivi articoli:



- **ABILITAZIONE:** risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione dell'Operatore Economico abilitato al sistema informatico utilizzato per la procedura di gara;
- **ACCOUNT:** insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal "User ID" e codice "Password", che consentono all'operatore economico abilitato all'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica;
- **FIRMA DIGITALE:** è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità, integrità e provenienza. E' il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi del D.Lgs. 82 del 07.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale);
- **GESTORE DEL SISTEMA:** il gestore di cui si avvale l'Unione Cinquecittà per i servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni necessarie al funzionamento delle procedure telematiche, ai sensi dell'art. 290 del D.P.R. n. 207/2010;
- **FASCICOLO TELEMATICO** di offerta economica: scheda di offerta che verrà compilata dall'operatore economico concorrente.
- **PROCEDURA DI GARA APERTA;**
- **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** massimo ribasso percentuale;

### 13. Dotazione informatica e avvertenze.

Per partecipare alla presente procedura telematica gli operatori economici concorrenti dovranno dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- Personal Computer collegato ad internet;
- Web Browser (programma che permette di collegarsi ad internet);
- Programmi opzionali: in base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: "visualizzatori di formato pdf", "programmi stand-alone per la gestione della firma digitale";
- Una firma digitale.

Tutti gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara telematica, esonerano espressamente la Stazione Appaltante, la Centrale Unica di Committenza, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli operatori economici partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici assegnati.

Gli operatori economici partecipanti si impegnano a manlevare e a tenere indenne l'Unione Cinquecittà e il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto ed improprio del sistema.

Il Gestore del sistema e l'Unione Cinquecittà non possono essere in alcun modo ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

Della presente fanno parte integrante e sostanziale, quali allegati, i seguenti documenti da utilizzare ai fini della partecipazione alla gara:

Allegati: modello A/1, modello A/2, modello A/3, modello A/4, allegato 5 e capitolato d'oneri ed integrazione

#### **14. Modalità di presentazione dell'offerta**

a) Gli operatori economici, per poter partecipare alla procedura di gara, dovranno abilitarsi attraverso una registrazione base e accreditarsi attraverso l'indicazione di una mail ed una password dal sito [www.unionecinquecitta.it](http://www.unionecinquecitta.it) sul link del portale centrale unica di committenza [www.unionecinquecitta.acquistitelematici.it](http://www.unionecinquecitta.acquistitelematici.it);

b) Se già iscritti all'albo telematico gli operatori economici dovranno effettuare solo l'accesso in piattaforma con propria mail e password.

#### **15. Chiarimenti**

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizioni di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE, presente sulla piattaforma telematica, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Superato tale termine non sarà più possibile presentare ulteriori richieste di chiarimenti.

Le risposte alle suddette richieste che rivestono carattere di interesse generale saranno rese disponibili e visibili da qualsiasi operatore economico nei DETTAGLI della presente procedura con regolare numerazione progressiva.

#### **16. Termine e modalità di presentazione dell'offerta. Deposito telematico**

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno depositare sul Sistema, nell'apposito spazio dedicato la documentazione sotto elencata in modalità telematica alla Centrale Unica di Committenza, Unione Cinquecittà, **entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla piattaforma telematica;**

**La gara avrà luogo presso l'Unione dei Comuni Cinquecittà, Piazza Sturzo, Piedimonte San Germano (FR)** nella data ed ora che verranno successivamente comunicate attraverso la pubblicazione sul sito internet ([www.comune.esperia.fr.it](http://www.comune.esperia.fr.it)) e comunque secondo le modalità riportate all'interno del disciplinare di gara.

In primo luogo, in seduta pubblica la Commissione avvierà l'apertura delle buste telematiche controllando nel merito la conformità di quanto depositato da ciascun concorrente nella Busta Amministrativa.

In caso di problemi tecnici sull'utilizzo della piattaforma telematica, è possibile ottenere assistenza tramite l'area SUPPORTO TECNICO presente in ogni pagina della piattaforma nella colonna di sinistra. la piattaforma consentirà l'apertura di uno specifico ticket.

**1- Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa;**

**2- Busta n. 2 - Offerta Economica.**

#### **17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico dovrà depositare sul sistema, nell'apposito spazio dedicato, a pena di esclusione e fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate successivamente, la seguente documentazione:

**I. istanza di ammissione**, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando preferibilmente il fac-simile specificatamente predisposto e allegato (Mod. A/1), o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa

concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito del presente disciplinare). Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

**II. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)**, redatto in lingua italiana e in conformità al modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016. Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma dell' articolo 83 del D. Lgs. n. 50/2016. Il DGUE deve essere firmato digitalmente dal sottoscrittore o dai sottoscrittori. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

N.B.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste.

**III. dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

- a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la documentazione di gara compreso il capitolato d'oneri, nonché di avere preso visione dello stato dei luoghi;
- b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;
- d) l'indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell'invio delle comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del d. lgs. 50/2016);
- e) ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 ss.mm.ii., la sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione;
- f) l'inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs, n° 165/2001, come introdotta dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n° 190/2012;
- g) di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto;

- h) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;
- i) di produrre attestazione dell'ente pubblico o privato da cui risulti il buon esito del servizio;
- l) di produrre copia del Bando di Gara e del Capitolato d'onori, firmati e timbrati in ogni pagina per presa visione ed accettazione delle disposizioni in essi contenuti;
- m) di produrre copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del soggetto concorrente ed eventuali modificazioni;
- n) di sostenere, altresì, tutte le spese, nessuna esclusa, per la stipula del contratto e relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento EU 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**V. impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 qualora l'offerente risultasse affidatario.

**VI. PASSOE per verifica documenti tramite sistema AVCPASS:** La Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione - e senza applicazione di sanzione alcuna - entro un termine perentorio (Deliberazione ANAC 157 del 18/02/2016).

**VII. dichiarazione di presa visione dei luoghi (Mod. A/3):** il concorrente deve effettuare un sopralluogo sul luogo dove debbono svolgersi i lavori.

**VIII. (Eventuale) documentazione inerente l'istituto dell'avvalimento.**

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal presente disciplinare, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, dovranno soddisfare tale loro esigenza presentando, la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1 ovvero: 1) una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando un DGUE distinto debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste); 2) una dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di

cui è carente il concorrente; 3) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **Il contratto di avvalimento, deve indicare in modo esplicito, compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato.**

**IX. (Eventuale: nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. con la quale l'operatore economico:

- Indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- Specifica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del codice, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun componente l'RTP.

**X. (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

**XI – Protocollo di legalità sottoscritto**

### **18. Soccorso Istruttorio**

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di cui all'articolo 13, "BUSTA N. 1) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi relativi alla "Documentazione da allegare nella busta n. 1", la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

### **19. OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico dovrà depositare sul sistema, a pena di esclusione, nell'apposito spazio dedicato, la propria offerta economica. Detta offerta, redatta preferibilmente secondo lo schema predisposto dall'Ente ( **Modello A4**) in lingua italiana, deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare dell'Impresa o dal Legale Rappresentante della Società.

I ribassi vanno indicati fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. In caso di contrasto tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello indicato in lettere, verrà ritenuto valido quello espresso in lettere. In caso di raggruppamento di imprese costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria in caso di raggruppamenti costituendo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate o che costituiranno i raggruppamenti.

Si avverte che oltre il termine di presentazione dell'offerta non resta valida nessuna offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente, non si farà luogo a gara di migliororia e non sarà consentita in sede di gara presentazione d'altra offerta. Non sono inoltre ammesse, comportando con ciò l'immediata esclusione dalla gara:

- Offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- Offerte non espresse secondo le prescrizioni del presente disciplinare;
- Offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione della misura espressa;
- Offerte condizionate o con riserva.

La stazione appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Si riserva di escludere dalla gara quelle offerte che presentino irregolarità formali e non regolarizzate dietro esplicita richiesta della Stazione appaltante, tali da pregiudicare la parità dei concorrenti o la regolarità del procedimento di gara.

**n.b. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, i costi per la sicurezza da rischio specifico (o aziendale) nonché i propri costi della manodopera.**

È onere dell'operatore economico dichiarare quali sono le parti dell'offerta idonee a rivelare segreti tecnici e industriali e quindi da secretare in caso di accesso agli atti di gara, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50 del 2016.

La busta contenente l'offerta economica non dovrà contenere altra documentazione.

## 20. Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso percentuale valutata in base agli elementi e con criteri di cui al presente disciplinare, con verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 3, dello stesso decreto.

## 21. Svolgimento delle operazioni di gara.

Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione di gara, nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Le operazioni di gara si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

1. L'apertura del plico, contenente le buste n. 1 e n. 2 sarà in seduta pubblica, presso la C.U.C. Unione Cinquecittà, Piazza L. Sturzo, 03030 Piedimonte San Germano (FR) una volta costituita la Commissione di gara.

La Commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura delle buste, in seduta pubblica, attenderà alle seguenti verifiche:

- 1) Integrità dei plichi secondo quanto precisato nel presente disciplinare;
- 2) Completezza della documentazione amministrativa richiesta con il presente disciplinare;
- 3) Riscontro circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte ed eventualmente verificate d'ufficio ex art. 43 del DPR 445/2000;
- 4) Assenza di situazioni di controllo o di collegamento di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, sulla base delle dichiarazioni fornite dai concorrenti in sede di gara;
- 5) Che i consorziati - per conto dei quali i consorzi concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
- 6) Che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in Consorzio non abbiano presentato offerta anche in forma individuale.

La Commissione di gara avrà la facoltà di sospendere la prima seduta pubblica per riprenderla il giorno o i giorni successivi. Della decisione di sospensione della seduta e della sua ripresa verrà

data comunicazione durante la seduta medesima senza alcuna comunicazione ai concorrenti non presenti, i quali hanno l'obbligo di informarsi.

2. Verrà quindi redatta la graduatoria provvisoria indicando il concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio totale e si procederà, infine, alla determinazione della soglia di anomalia ex art. 97 D.lgs. n. 50/2016 e all'eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse, previo procedimento ex comma 5 del medesimo art. 97.
3. Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dalla Commissione di gara.

Ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924, in caso di offerte uguali, la commissione di gara procede mediante sorteggio tra le offerte uguali.

Completate le suddette operazioni, si procederà a verificare se siano o meno presenti offerte anomale, secondo i criteri indicati dall'articolo 97 del D.Lgs. 50 del 2016. Qualora l'offerta del concorrente primo classificato non risulti anomala, la commissione proporrà l'aggiudicazione in suo favore dell'appalto, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 50 del 2016.

Laddove, invece, si verifichi la fattispecie, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà, a richiedere per iscritto la presentazione di spiegazioni che saranno valutate secondo i criteri previsti dall'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico è escluso dalla gara nelle ipotesi previste dall'articolo 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

## **22. Disciplina del subappalto**

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di appalto che intendono subappaltare a terzi. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il concorrente indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. L'appaltatore in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante l'esecuzione del servizio, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei servizi. L'appaltatore resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante, è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

E' fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore.

## **23. Aggiudicazione e contratto**

L'aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell'impresa che avrà offerto il massimo ribasso percentuale.

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo l'eventuale incremento di cui all'art. 103 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Qualora il concorrente sia in possesso della

certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall'art. 40, comma 7, del Codice, la cauzione definitiva è ridotta della metà. Si precisa che dovrà essere indicato come beneficiario della cauzione provvisoria e definitiva il Comune di Esperia (FR). Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D. Lgs. n. 50/2016) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924. La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare ovvero di non procedere all'affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento. La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante. In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc. nessuna esclusa) e il contratto sarà redatto in forma pubblica – amministrativa.

#### **24. Ulteriori cause di esclusione**

Le buste contenenti le offerte dovranno essere presentate nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare: si farà luogo all'esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall'art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente disciplinare. Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare è causa di esclusione immediata dalla gara. Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (IVA esclusa) in aumento rispetto all'aggio posto a base d'asta soggetto a ribasso. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l'esclusione dalla gara.

La ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016.

#### **25. Altre disposizioni**



Gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ai sensi dell'art. 204 del Dl.gs n. 50/2016 e dell'art. 120, del D.lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.i..

Per quanto non espressamente riportato nel presente Disciplinare di Gara, oltre alle norme specifiche in materia di gestione lavori, si fa riferimento alle altre disposizioni statali, regionali e comunali vigenti in materia, in quanto compatibili.

Ai sensi del Regolamento EU 679/2016, i dati comunicati dalle ditte partecipanti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge al solo fine degli usi relativi alla gara di cui al presente disciplinare.

**ALLEGATI:**

modello A/1 - Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica;

modello A/2 - Dichiarazione sostitutiva;

modello A/3 - Dichiarazione di presa visione del progetto e del luogo di esecuzione dei lavori;

modello A/4 - Offerta Economica

allegato 5 protocollo di legalità

capitolato speciale d'oneri

Responsabile del Procedimento:

D.ssa Antonietta Macera - Ufficio Tecnico - telefono 0776/937612/3 –

pec: comune.esperia@anutel.it

Il Responsabile del Settore Tecnico  
D.ssa Antonietta Macera



